

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519: Estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale (G. U., 30 agosto 1927, n. 200).**

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** — Le disposizioni di favore stabilite con la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, sono interamente estese, senza limite di tempo, ai cittadini i quali, a decorrere dal 23 luglio 1919, abbiano all'estero, in occasione di conflitti o di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per un fine nazionale, riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa, ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte.

**Art. 2.** — La domanda per la liquidazione delle pensioni o degli assegni privilegiati deve essere presentata al Consolato italiano più vicino entro due anni dal giorno dell'evento, e per i fatti accaduti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto entro un anno dalla data di pubblicazione.

**Art. 3.** — Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a emanare tutte le norme, anche di coordinamento con altre disposizioni di legge, necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

**Art. 4.** — L'iscrizione nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso della spesa derivante dal presente decreto sarà fatta con decreto del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

**Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1547: Soppressione dell'Ufficio stralcio per la liquidazione dei beni dei sudditi ex nemici, e trasferimento dei relativi servizi alla Ragioneria generale dello Stato (G. U., 31 agosto 1927, n. 201).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1921, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, ed il R. decreto-legge 9 novembre 1926, n. 1881;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accelerare il compimento delle operazioni di liquidazione dei beni appartenenti a cittadini di Stati già nemici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo.

**Art. 1.** — È soppresso l'Ufficio speciale autonomo di stralcio per la liquidazione dei beni, diritti e interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici, istituito dal R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1558, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Tutte le funzioni spettanti al Ministro per le finanze ai termini del R. decreto-legge 9 novembre 1926, n. 1881, saranno esercitate dal Ministro per mezzo della Ragioneria generale dello Stato.

Il Ministro potrà delegare l'esercizio delle funzioni predette al Ragioniere generale dello Stato, e, per quanto concerne la risolu-

zione di controversie giuridiche, ad uno o più magistrati dell'ordine giudiziario od amministrativo del grado quarto.

**Art. 2.** — La devoluzione al demanio dello Stato, disposta dal R. decreto-legge 10 aprile 1921, n. 470, è revocata per quei beni e diritti che all'andata in vigore del presente decreto non siano stati oggetto di sequestro, nè di alcun provvedimento che, individuandoli, li abbia riconosciuti o trattati come beni o diritti indemanati.

**Art. 3.** — L'esame dei rendiconti degli amministratori dei beni sequestrati e incamerati è devoluto alla Ragioneria generale dello Stato, la quale potrà proporre al Ministro per le finanze il discarico, oppure richiedere alla Corte dei conti l'accertamento delle eventuali responsabilità degli amministratori stessi.

**Art. 4.** — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme integrative ed interpretative eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

**Art. 5.** — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

**Decreto Ministeriale 30 agosto 1927: Dispensa dal compiere la ferma di leva ai connazionali che prestarono servizio in eserciti alleati o associati durante la guerra mondiale (G. U., 9 settembre 1927, n. 209).**

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
MINISTRO PER LA GUERRA, LA MARINA  
E L'AERONAUTICA

Visto l'art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto n. 1497 del 24 dicembre 1911;

Visto l'ultimo capoverso dell'art. 56 della legge sulla leva marittima n. 1066 del 23 giugno 1927;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 2037 del 20 dicembre 1917 che dava esecuzione alla Convenzione dell'11 stesso mese tra l'Italia e l'Inghilterra per la prestazione del servizio militare dei cittadini dei due Stati durante il periodo della guerra;

Visto il decreto luogotenenziale n. 561 del 14 aprile 1918 che dava esecuzione alla dichiarazione del 12 febbraio 1918 relativa all'equivalenza del servizio militare prestato in Italia e in Francia durante il periodo della guerra;

Vista la convenzione conclusa a Washington il 24 agosto 1918 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America circa l'equivalenza del servizio prestato nelle due Nazioni associate durante la guerra, convenzione che peraltro non venne ratificata pel sopravvenuto armistizio;

Visto il decreto Ministeriale emanato in data 17 gennaio 1927, per dispensare dalla ferma di leva i militari del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica già combattenti nell'Esercito associato americano i quali avessero ottenuto dal Governo degli Stati Uniti d'America, entro il 26 maggio 1927, permesso di far ritorno in quegli Stati fuori quota;

Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio di Stato a proposito del decreto Ministeriale suddetto;

Considerata l'opportunità di sistemare definitivamente la posizione militare dei nostri connazionali che hanno servito durante la guerra nelle forze armate degli Stati alleati od associati;

#### DECRETA:

**Articolo unico.** — I militari del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica i quali abbiano prestato servizio di qualsiasi durata a causa della guerra mondiale 1914-1918 nelle forze armate degli Stati che durante la guerra stessa furono alleati od associati dell'Italia, sono dispensati dal compiere la ferma di leva.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1927 — Anno V.

*Il Capo del Governo:* MUSSOLINI.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO  
29 SETTEMBRE 1927, V - N. 128.

*Ai RR. Ispettorati dell'emigrazione: Genova, Trieste, Napoli, Palermo, Messina.*

*Ai RR. Uffici dell'emigrazione: Bardonecchia, Milano, Ventimiglia.*

## OGGETTO

Accertamento, riscossione e versamento  
delle entrate per i servizi dell'emigrazione.

In conseguenza del trasferimento delle entrate e delle spese del soppresso Fondo dell'emigrazione nel bilancio dello Stato questo Ministero deve fornire *mensilmente* alla Ragioneria Generale dello Stato dati precisi circa l'andamento delle entrate e delle spese dipendenti dai servizi dell'emigrazione.

Per la raccolta ordinata e metodica di tali dati, per quanto riguarda le entrate, si dispone quanto segue:

Ogni mese, e non oltre la prima settimana, codesto Ufficio avrà cura di far pervenire a questa Direzione Generale degli Italiani all'estero un elenco contenente le seguenti indicazioni:

Numero progressivo degli ordini di versamento emessi nel mese, somma della quale si richiede il versamento presso la locale Sezione di R. Tesoreria con imputazione al relativo capitolo d'entrata del bilancio dello Stato (99-bis o 99-ter o 99-IV o 99-V), data dell'eseguito versamento e numero della dichiarazione di versamento a comprova del versamento stesso.

Questo elenco *terrà luogo d'ora innanzi di tutti gli altri elenchi mensili* delle entrate che codesto ufficio era solito di inviare alla sede centrale.

Poichè molte entrate vengono accertate negli ultimi giorni di ogni mese e il conseguente versamento in Tesoreria non sempre può essere effettuato entro un tempo brevissimo, mentre è *assolutamente necessario* che l'elenco sia inviato nei primissimi giorni di ogni mese, si dispone che per quelle partite per le quali non sarà possibile indicare in tempo debito la data del versamento, le partite stesse, *pur essendo egualmente elencate nel prospetto senza la data del versamento*, siano poi riprodotte in testa all'elenco delle entrate accertate nel mese successivo, tenendole distinte da queste ultime.

Con questi elenchi mensili l'Ufficio scrivente, oltre che corrispondere alla richiesta della Ragioneria Generale dello Stato, avrà anche modo di effettuare i dovuti controlli con le cifre contenute nelle *liste descrittive dei versamenti* che, pure mensilmente, gli pervengono dalle varie Tesorerie provinciali, liste che, tuttavia, non risultano sempre complete ed esatte.

Per maggiore chiarimento si indica qui appresso lo schema di prospetto che dovrà essere compilato da codesto ufficio.

**Regio Ispettorato o Regio Ufficio dell'emigrazione in . . . . .**

**ENTRATE ACCERTATE NEL MESE DI . . . . .**

| Numero d'ordine degli ordinativi d'incasso emessi nel mese di . . . . . | Somma da versare con imputazione al capitolo |        |       |      | Versamento |  |
|---|--|--------|-------|------|------------|--|
|   | 99 bis                                       | 99 ter | 99 IV | 99 V | Data       | Numero della dichiarazione di versamento |
|   |  |        |       |      |            |  |

Si rimane in attesa di un sollecito cenno di ricevuta della presente con assicurazione di esatto adempimento. — GRANDI.